



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 marzo 2011 (21.03)
(OR. en)**

7774/11

**ENV 207
COMER 56
MI 143
SAN 49
ONU 47**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale

alle: delegazioni

Oggetto: Riesame della strategia comunitaria sul mercurio
- Conclusioni del Consiglio

Si allegano per le delegazioni le conclusioni adottate sul tema in oggetto dal Consiglio "Ambiente" del 14 marzo 2011.

RIESAME DELLA STRATEGIA COMUNITARIA SUL MERCURIO
- Conclusioni del Consiglio -

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

1. RAMMENTA l'importanza di ridurre le emissioni di mercurio nonché l'offerta e la domanda di mercurio allo scopo di limitare al minimo le emissioni di mercurio nell'ambiente e l'esposizione degli esseri umani al mercurio, di cui alle conclusioni del Consiglio del 24 giugno 2005 relative alla strategia comunitaria sul mercurio;
2. RIAFFERMA il proprio impegno rispetto all'obiettivo generale della tutela della salute umana e dell'ambiente dalle emissioni di mercurio e dei suoi composti riducendo al minimo e, ove possibile, eliminando definitivamente le emissioni globali di mercurio di origine antropica nell'aria, nell'acqua e nel suolo¹;
3. RIBADISCE la necessità per l'UE di continuare a intensificare i suoi sforzi internazionali per ridurre le emissioni di mercurio e l'esposizione al mercurio su scala mondiale nella prospettiva di raggiungere una globale soppressione graduale della produzione primaria, impedendo che i surplus ritornino sul mercato nonché una soppressione graduale dell'uso e degli scambi, tenendo conto della disponibilità di alternative senza mercurio²;
4. RILEVA con soddisfazione che il consiglio direttivo dell'UNEP ha convenuto in merito all'elaborazione di uno strumento giuridicamente vincolante sul mercurio ed ha istituito a tal fine un comitato intergovernativo di negoziazione³, che sinora ha tenuto due riunioni;

¹ Conclusioni del Consiglio del 4 dicembre 2008 sul tema "Affrontare le sfide globali poste dal mercurio".

² Conclusioni del Consiglio del 24 giugno 2005 relative alla "Strategia comunitaria sul mercurio".

³ Decisione 25/5 del consiglio direttivo dell'UNEP sulla gestione delle sostanze chimiche, compreso il mercurio.

5. SOTTOLINEA, in questo contesto, che i prodotti con aggiunta di mercurio, qualora esistano alternative praticabili, dovrebbero essere progressivamente eliminati nel modo più rapido e completo possibile, con l'obiettivo finale di eliminarli gradualmente tutti, tenendo in debito conto le circostanze tecniche ed economiche e le esigenze della ricerca e dello sviluppo scientifici;
6. EVIDENZIA l'importanza, ai fini del conseguimento dell'obiettivo sopra menzionato, di una partecipazione attiva e di un pieno sostegno dell'UE a tali negoziati internazionali relativi ad una nuova convenzione mondiale sul mercurio;
7. RILEVA con soddisfazione i progressi compiuti durante la seconda sessione del comitato intergovernativo di negoziazione svoltasi a Chiba, in Giappone, dal 24 al 28 gennaio 2011 e RIBADISCE l'impegno dell'UE a favore della realizzazione di ulteriori progressi in merito a tutti gli aspetti nelle prossime sessioni, ai fini di un ambizioso esito complessivo del processo negoziale;
8. RAMMENTA l'importanza di una cooperazione e di un coordinamento stretti con le convenzioni, i pertinenti accordi e, se del caso, i partenariati esistenti in materia di prodotti chimici e di rifiuti, durante la preparazione e la successiva attuazione di questo nuovo strumento giuridicamente vincolante;
9. ACCOGLIE CON SODDISFAZIONE la comunicazione della Commissione relativa al riesame della Strategia comunitaria sul mercurio⁴ e in particolare gli importanti progressi compiuti nell'attuazione della strategia descritta nel riesame;

⁴ COM(2010) 723 del 7 dicembre 2010.

10. SI COMPIACE in particolare della legislazione adottata in materia di divieto di esportazione dall'Unione e di stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico⁵, nonché in materia di restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio⁶, in sintonia con le priorità individuate nelle conclusioni del Consiglio del 2005; RILEVA con soddisfazione la valutazione in corso nel quadro di REACH in relazione all'eventuale esigenza di limitare l'uso del mercurio in ulteriori apparecchiature di misura; RILEVA che la strategia comunitaria sul mercurio è strettamente collegata alle direttive sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia⁷, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)⁸ e sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)⁹ ;
11. PONE IN RILIEVO l'importanza di un tempestivo riesame del regolamento (CE) n. 1102/2008, per quanto riguarda tra l'altro:
- a) l'individuazioni di opzioni appropriate, sulla base delle informazioni disponibili e dei recenti sviluppi, in relazione alle tecniche per lo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico, incluse la relativa stabilizzazione e solidificazione chimica, e
 - b) la presa in considerazione dell'estensione del divieto di esportazione ad altri composti del mercurio, alle miscele e ai prodotti contenenti mercurio,
- sulla base di una valutazione d'impatto e tenendo conto dei negoziati internazionali relativi ad uno strumento giuridicamente vincolante sul mercurio nel quadro dell'UNEP;

⁵ Regolamento (CE) n. 1102/2008 del 22 ottobre 2008 relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico, GU L 304 del 14.11.2008, pag. 75.

⁶ Regolamento (CE) n. 552/2009 della Commissione del 22 giugno 2009 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII.

⁷ Progettazione ecocompatibile: Direttiva 2009/125/CE, GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

⁸ Restrizione dell'uso di sostanze pericolose: Direttiva 2002/95/CE, GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

⁹ RAEE: Direttiva 2002/96/CE, GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

12. ESPRIME COMPIACIMENTO per l'ulteriore esame della questione degli amalgami dentali, previsto per il 2011, con la debita presa in conto di tutti gli aspetti del loro intero ciclo di vita; INVITA la Commissione a concludere quanto prima tale esame e a prendere in considerazione in tale contesto la disponibilità, la validità e altre caratteristiche importanti delle alternative senza mercurio, le possibilità di ridurre le emissioni provenienti dagli impianti di cremazione¹⁰ e dalle cliniche odontoiatriche, tenendo debitamente conto delle incidenze socioeconomiche e della situazione negli Stati membri, e a basarsi su tale esame per contribuire a colmare le lacune in termini di conoscenze individuate dal CSRSA (Comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali)¹¹;
13. INVITA la Commissione e gli Stati membri a prendere in considerazione, se del caso, l'eventuale necessità di misure atte a ridurre l'impatto ambientale del mercurio negli amalgami dentali, sulla base del summenzionato esame; INCORAGGIA gli Stati membri ad adottare misure riguardanti la raccolta dei rifiuti di amalgama delle cliniche odontoiatriche;
14. INVITA la Commissione ad estendere il suo esame alle pile a bottone contenenti mercurio, che sono ancora ammesse sul mercato dell'UE, e a valutare la necessità di ulteriori misure di gestione del rischio;
15. SOTTOLINEA l'importanza di ridurre al minimo l'esposizione dei consumatori, dei lavoratori e dell'ambiente al mercurio delle lampade che ne contengono;
16. RICONOSCE le possibilità offerte dalla direttiva sulle emissioni industriali di realizzare notevoli riduzioni delle emissioni provenienti da grandi fonti puntuali; INVITA la Commissione a procedere al riesame dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) e all'adozione di conclusioni relative alle migliori tecnologie disponibili (BAT) per le attività industriali che hanno, tra l'altro, particolare rilevanza sotto il profilo delle emissioni di mercurio e segnatamente la produzione dei cloruri alcalini, la produzione di cemento e di calce, la produzione siderurgica e di metalli non ferrosi, la produzione chimica, i grandi impianti di combustione e gli impianti di incenerimento dei rifiuti;

¹⁰ Si prende atto della raccomandazione OSPAR 2003/4 sul controllo della dispersione del mercurio emesso dagli impianti di cremazione.

¹¹ Parere scientifico del CSRSA sui rischi ambientali e sugli effetti indiretti sulla salute del mercurio contenuto negli amalgami dentali, 6 maggio 2008;
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scher/docs/scher_o_089.pdf

17. INVITA gli Stati membri ad accelerare la conversione alla tecnologia senza mercurio nel settore dei cloruri alcalini, provvedendo affinché che un calendario appropriato per l'eliminazione graduale delle celle a mercurio si rispecchi nelle autorizzazioni rilasciate per gli impianti di produzione dei cloruri alcalini conformemente alla direttiva sulle emissioni industriali o a qualsiasi altro strumento giuridicamente vincolante, al fine di completare l'eliminazione graduale non oltre il 2020;
 18. INVITA gli Stati membri a prendere in considerazione la conversione alla tecnologia senza mercurio ove ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile, nel quadro di altri processi industriali che utilizzano ancora le celle a mercurio o il mercurio come catalizzatore;
 19. INVITA gli Stati membri e la Commissione a sensibilizzare tutti i soggetti interessati, incluso il grande pubblico, sulle incidenze sanitarie e ambientali del mercurio e a diffondere le informazioni sulle attività dell'UE in corso in questo settore e segnatamente sulla relativa normativa dell'UE.
-